



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

Audizione informale promossa dalla XIII Commissione Agricoltura, in relazione al Decreto-legge n. 34 del 2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* (C. 2500 Governo).

29 maggio 2020



AUDIZIONE INFORMALE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI IN RELAZIONE AL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020, RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E DI SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA (CD. “DECRETO RILANCIO”)” - AC 2500


Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

si desidera preliminarmente ringraziare la Presidenza della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per la presente audizione, dando così la possibilità di esprimere il punto di vista degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in ordine al decreto legge n. 34 del 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. “Decreto Rilancio”)”.

PREMESSA

L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati conta circa 13.000 professionisti iscritti, mentre ogni anno sono circa 1.000 i giovani che chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione, determinando così un “tasso di rinnovamento”, rispetto agli iscritti, di oltre il 7,5% all'anno; una percentuale notevole, anche se ovviamente non tutti i candidati superano l'esame abilitante (la percentuale degli abilitati è infatti circa del 64%).

La forza attrattiva della professione ha fatto sì che l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dal 2011 sia ininterrottamente il primo nel proprio settore come numero di candidati (il riferimento è al settore agro-ambientale, nel quale operano 4 categorie di professionisti: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati; Agronomi e Forestali, Periti agrari e Tecnologi Alimentari), come si desume dalla tabella di seguito riportata:



Significativi sono anche i numeri di chi, una volta superato l'esame di Stato abilitante, si avvia effettivamente l'esercizio della professione. I dati della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA evidenziano incrementi evidenti nelle nuove P.IVA aperte, il cui saldo netto (*rappresentato dalle nuove P.IVA aperte, meno quelle cessate*) negli ultimi otto anni è qui sotto riportato:

2019	+ 6,93%	2015	+ 7,87%
2018	+ 6,97%	2014	+ 5,56%
2017	+ 5,30%	2013	+ 5,25%
2016	+ 8,88%	2012	+ 6,03%

con una media di crescita annua + **6,60%**. All'anno, per otto anni ininterrottamente.

Si tratta di dati incredibilmente positivi, in particolare se confrontati con il contesto nazionale; nè può sostenersi che tali risultati siano il frutto del buon andamento del settore dei servizi tecnici all'agricoltura perchè i dati delle altre categorie professionali del settore sono ben diversi, sicchè si può affermare che la differenza positiva è data dalle specifiche *policy* professionali adottate dall'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, tutte dedicate a rafforzare l'avvio al lavoro dei neo-professionisti che si iscrivono all'Albo dopo avere superato l'esame di Stato abilitante alla professione ed avere svolto un periodo di praticantato professionale variabile da 6 a 18 mesi.

Da sottolineare come l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sia interdisciplinare, iscrivendo i laureati di nove diverse "Classi di laurea"; oltre a quelle tradizionalmente agrarie, anche i laureati in biotecnologie agrarie, in ingegneria ambientale, in scienze della pianificazione territoriale e paesaggistica, in scienze forestali, in scienze naturali e scienze ambientali, in economia della gestione aziendale, in scienze delle produzioni animali.

INTRODUZIONE

Il decreto Rilancio (*dl n.34/2020*), adottato dal CdM il 13 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, contiene numerose misure già previste, in particolare nel decreto "Cura Italia", che vengono rinnovate e prorogate. Vi sono inoltre diverse novità e bonus a sostegno del reddito, per lavoratori e famiglie e per le imprese: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi.

Il Decreto consta di 266 articoli mentre i decreti attuativi a cui rimanda il testo sono 98.

Nel decreto si prevedono inoltre 74 fondi, di cui 29 istituiti ex novo; un solo fondo esistente viene abrogato, 37 rifinanziati e 7 definanziati.



OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La prima osservazione attiene al concetto di semplificazione. Benchè l'articolo 264 del decreto, rubricato "*Semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19*" introduca alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19, a parere di questo Collegio Nazionale le procedure previste e l'architettura più generale del provvedimento appare ancora piuttosto complessa e frammentata. Da tale complessità derivano infatti le difficoltà lamentate dai destinatari delle misure per accedere alle risorse messe a disposizione e i tempi lunghi necessari per la gestione di alcuni specifici interventi; anche negli articoli più specificatamente riferiti al settore primario ed a quanto ad esso afferente non vi sono specifiche misure di semplificazione, sicchè si può ben dire di essere, in assenza di correzioni, di fronte all'ennesime occasione perduta.

Ciò non deve essere visto come una ingenerosa critica al Governo, che oggettivamente opera in un contesto emergenziale senza precedenti, ma come sottolineatura del fatto che provvedimenti assunti in momenti eccezionali non possono venire adottati senza sentire chi *-come i tecnici liberi professionisti-* opera quotidianamente sul fronte del lavoro.

Di seguito si intendono rendere proposte operative che tendono a semplificare procedure, eliminare adempimenti superflui ed ad introdurre trattamenti proporzionati.

OSSERVAZIONI DI MERITO

1. Al Titolo I - Salute e Sicurezza

Il sistema imprenditoriale e dei professionisti ha affrontato costi importanti per dotare i propri collaboratori dei necessari DPI (*disinfettanti, mascherine, guanti, divisori, ecc.*) e per strutturare i luoghi di lavoro in termini idonei e rispondenti ai crescenti obblighi imposti dalle Autorità sanitarie.

Tutte le spese che imprenditori e professionisti hanno sostenuto dovrebbero poter generare un credito di imposta del 110%, eliminando quella specie di umiliante riffa rappresentata dallo stanziare poche decine di milioni di euro che gli interessati debbono contendersi al "*clik-day*".

Imprenditori e professionisti devono potere interamente recuperare in termini di credito di imposta i costi sostenuti per garantire la salute e la sicurezza ai propri dipendenti ed ai terzi. **Chi ha investito in salute e sicurezza deve essere premiato.**

In questa logica vanno armonizzati gli artt. 95 “*Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro*” e 125 “*Credito di imposta per la semplificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione*”, mentre l’art. 120 “*Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro*”, riguardando le strutture, è afferente a diversa fattispecie e può essere mantenuto nell’attuale formulazione.

2. Al Titolo II - Sostegno ad imprese ed economia

2a. CAPO I - MISURE DI SOSTEGNO

In questo capitolo sono raggruppate disposizioni in favore dell’economia e delle imprese ed al riguardo si indicano le seguenti integrazioni.

2a1 Modifiche al Codice della crisi di impresa

Il “*Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*”, pensato in un momento in cui l’economia era assai più florida, contiene adempimenti che oggi la maggior parte delle imprese (*medie e piccole*) non è minimamente in grado di sostenere; diversi di questi adempimenti peraltro appaiono di dubbia utilità o duplicazione di altri già svolti.

Anche per questo, con il recente DL “*Liquidità*” una parte *-ma non tutte-* delle disposizioni del “*Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*” sono state spostate al 1 settembre 2021 (*in attesa d’essere riviste*).

Fra le disposizioni non prorogate c’è quella che ha esteso l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (*Collegio Sindacale plurimo*) in un gran numero di imprese prima escluse (*nel senso che prima operava un solo Revisore oppure, per le imprese più piccole, nessuno*).

Il “Codice” dunque ha irragionevolmente abbassato i requisiti dimensionali che prima consentivano alle “piccole imprese” (*fino a 50 dipendenti e fatturato non superiore a 10.000.000 di €*) di non dovere sopportare gli oneri connessi alla presenza di un Collegio Sindacale.

La platea delle imprese coinvolte, anche dopo la parziale correzione operata con il DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019, supera abbondantemente le 200.000, con oneri non inferiori a 14-15.000 € per impresa, al minimo (*ciascuno dei tre componenti il Collegio Sindacale ha un emolumento minimo di almeno 4.000 euro, aumentato del 50% per il Presidente*), mentre in precedenza il compenso per il Revisore singolo era tre volte inferiore.

Si tratta di un costo, calcolato per difetto, di 3 miliardi di euro, che i professionisti e le piccole e medie imprese, stremante da COVID-19, non sono in grado di sopportare.

Per ciascuna impresa il nuovo onere (*che entrerà in vigore dopo l'approvazione del bilancio 2019, cioè dopo giugno 2020*) equivale ad oltre il costo di un dipendente *part-time* oppure a circa il 75% del costo di un dipendente a tempo pieno e ciò a prescindere dall'impatto, comunque significativo, sulla gestione organizzativa, in cambio di pressochè nessuna reale utilità per le imprese (*anche se formalmente la disposizione è stata adottata per "aiutare" gli imprenditori*), sicchè il mantenimento dell'obbligo di costituire i Collegi sindacali inciderà in modo assolutamente negativo sull'occupazione, ferme le risorse date.

Tale impatto economico è ancor più oneroso se collegato alla peculiare fase emergenziale legata al COVID-19 che ha, tra l'altro, portato al blocco delle attività di alcune delle imprese destinatarie della norma contenuta nel D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14.

La norma poi risulta ancora più paradossale nelle Cooperative, le quali sono da sempre soggette ad una revisione ministeriale oppure, se aderiscono ad una delle Centrali cooperative, a cura del revisore della Centrale di adesione. Per loro il Collegio Sindacale è un controllo ulteriore, in parte ripetitivo.

Inoltre molte società cooperative del settore agricolo prevedono nei loro statuti la figura del "Revisore unico" sicchè, con l'obbligatoria nomina del Collegio Sindacale, si troverebbero soggette a ben tre forme di controllo: quella diretta del Ministero del Lavoro (*o della Centrale Cooperativa di appartenenza*) del Revisore e del Collegio Sindacale. Quest'ultimo poi non assorbe automaticamente la figura del Revisore, perchè prevista negli Statuti, sicchè la sua soppressione comporta l'obbligo di indire una Assemblea straordinaria e l'intervento del Notaio (*con i relativi costi*) per la modifica statutaria.

Allo stato la nomina del Collegio Sindacale (*di tre membri*) è obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia pari a 4 milioni di euro;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni siano pari a 4 milioni di euro;
- i dipendenti occupati in media durante l'esercizio siano pari a 20 unità;

per temperare e rendere più sopportabile l'applicazione delle nuove norme e, soprattutto, degli oneri conseguenti, si propone di differire l'adempimento al 31 dicembre 2021 e di modificare i requisiti, nel senso di far scattare l'obbligo della nomina del Collegio Sindacale quando concorrano simultaneamente due requisiti su tre (e non un solo requisito).

Si propone l'inserimento di un nuovo Articolo "50-bis".

Articolo 50-bis

- 1. All'articolo 379 comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 le parole "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti "entro 31 dicembre 2021".**
- 2. All'art. 2477 del codice civile la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
"c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità."**

2a2 Articolo 25 "Contributi a fondo perduto"

Si tratta dell'articolo che dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 2020 (*Decreto Rilancio*) e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo, la cui misura è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato, fermo restando un valore minimo di 1.000 euro previsto per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, esclude professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

La motivazione dell'esclusione deriverebbe dal fatto che per i suddetti professionisti è stato previsto, per i mesi di marzo, aprile e maggio un *bonus* pari a 600 € per ogni mese.

L'esclusione lascia francamente perplessi soprattutto l'evidente contrasto con il diritto comunitario che sin dal 2003 con la Raccomandazione 2003_361_CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea ha equiparato *-nella sostanza-* il professionista ad una piccola e media impresa (*indirizzo recepito a livello normativo anche in Italia con il Jobs Act Autonomi-Legge 81/2017*).

Si propone pertanto di estendere il contributo a fondo perduto anche ai liberi professionisti esercenti l'attività, eventualmente decurtando dal contributo di cui al fondo perduto l'eventuale *bonus* già percepito, con rinuncia ai successivi, ovvero anche prevedendo una gradualità diversa rispetto alle imprese.

Infine si deve evidenziare che non a tutti i professionisti il *bonus* è stato riconosciuto, in relazione ai nuovi limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in attuazione dell'art. 44 del decreto legge n. 18 del 2020.

3. Al Titolo III - Misure in favore dei lavoratori

3a. CAPO I - MODIFICA AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27

Con l'art. 78 viene riportata giustizia nella disposizione introdotta dall'art. 44 del DL n. 18/2020 che, con effetto retroattivo, aveva privato del *bonus* di 600 € i liberi professionisti che avevano più di una attività, indifferente se la seconda attività fosse, ad esempio, una supplenza di pochi giorni od un breve lavoro a tempo determinato.

Con quella disposizione il Governo ha privato del *bonus* i soggetti economicamente più fragili ed i giovani che, nell'inevitabile "percorso" di crescita professionale, nell'attesa di raggiungere una solida posizione libero-professionale, si arrangiano facendo anche altri lavori.

Il testo del secondo comma dell'art. 78 si presenta tuttavia ancora erroneo e privo di chiarezza, ad esempio escludendo chi ha una seconda attività, oltre a quella professionale, anche di modesto importo purchè continuativa, sicchè chi ha un *part-time* di 8-10.000 €, oppure meno, si trova ad essere nuovamente escluso.

A parere del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati il testo del secondo comma dell'art. 78 dovrebbe essere riscritto secondo i seguenti principi:

- a. **il discrimine per il *bonus* deve essere unicamente il livello di reddito complessivo (35.000 €)** e non il numero di attività svolte le quali, se dichiarate *-e qui lo sono-* sono indice di onestà fiscale (*che dovrebbe essere premiata, non certo mortificata*);
- b. dunque il *bonus* deve essere erogato, esattamente come ad altre categorie di soggetti, **a tutti i liberi professionisti che rientrino in una determinata soglia di reddito complessivo**;
- c. ai giovani professionisti ingiustamente privati del *bonus* di marzo 2020 (*per avere il Governo modificato le regole di percezione retroattivamente*) **deve essere dato un termine congruo per tornare a richiederlo**;

- d. i *bonus* devono essere ripetuti, esattamente come per le altre categorie economiche, per i mesi di aprile e maggio;
- e. il *bonus* deve poter essere percepito una sola volta, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

3b. CAPO II - ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

3b.1 Articolo 93 “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”

L'art. 93 correttamente prevede che i contratti a termine possano essere prorogati fino al 30 agosto, senza indicazione di causale, in deroga alle attuali rigidità che, lungi dal favorire l'occupazione stabile e stipendi *standard*, producono l'effetto opposto, obbligando lavoratori ed imprenditori a ricorrere a surrettizie forme di collaborazione (*che in realtà mascherano un rapporto di lavoro dipendente che per legge non può più essere prorogato oltre i 24 mesi ed i quattro rinnovi*).

Si ritiene che la deroga dovrebbe essere **estesa almeno fino a giugno 2021**, in attesa di rivedere la materia.

3b.2 Articolo 94 “Promozione del lavoro agricolo”

L'art. 94 si preoccupa di promuovere il lavoro agricolo ed è cosa positiva. Ma non affronta il tema dei 2.000 liberi professionisti costretti alla disoccupazione da AGEA, un ente governativo vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole.

AGEA, da cui dipende il sistema dei CAA-Centri Agricoli di Assistenza (*soggetti privati ma che sono l'interfaccia della PP.AA.*) ha infatti deciso che, dal **1 ottobre 2020**, sia a tutti i liberi professionisti che ai CAA da loro composti sia impedito l'accesso al SIAN-Servizio Informativo Agricolo Nazionale, rendendo così impossibile presentare le domande di contributo da parte delle imprese agricole loro clienti.

Il Ministro dell'Economia On. Gualtieri, in una recente intervento alla Camera ha dichiarato, riferendosi al decreto-legge n. 34/2020, che *“Il Governo non lascia solo nessuno ed è a fianco di ogni persona che affronta i costi sociali ed economici dell'emergenza”*.

Ebbene, per quanto riguarda i professionisti del settore agrario possiamo affermare con certezza come, purtroppo, questo non sia vero: nel caso di specie il Governo scientemente promuove azioni che portano alla perdita del lavoro ed alla chiusura di almeno 2.000 studi professionali.

2.000 professionisti, molti dei quali giovani, dal 1 ottobre prossimo si troveranno **ingiustamente privati del loro lavoro**, quello per il quale hanno conseguito il titolo di studio, svolto il tirocinio professionale e conseguito l'abilitazione professionale.

Per impedirlo si propone la seguente riformulazione dell'art. 94:

Art. 94

Promozione e tutela del lavoro agricolo e dei tecnici agrari

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19," , sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020," .

4. All'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, dopo le parole "i CAA" inserire le seguenti "che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario".

5. Titolo VI - Misure fiscali

5a. Articolo 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate

Il giudizio sulla disposizione è positivo perchè, mantenendo aperta una possibilità favorevole per i contribuenti, consente al tempo stesso all'Erario di incamerare maggiori risorse; la disposizione, che riguarda la rivalutazione del valore delle partecipazioni nonchè dei terreni edificabili ed agricolo,

tuttavia non risolve la vicenda del mancato coordinamento delle disposizioni relative ai contratti d'affitto di fondo rustico con quelle ordinistiche successive, che attende da anni di essere chiarito peraltro consentendo elementi di semplificazione. Allo stato, oltre ai contratti “tipizzati” codicisticamente, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203/1982 è possibile stipulare contratti in deroga con l’assistenza delle parti sociali, questa disposizione però non è armonizzata con le previgenti norme istitutive degli Albi professionali, le quali attribuiscono agli iscritti in questi ultimi la competenza della “assistenza alla stipulazione dei contratti agrari”.

Art. 137

Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. *Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.*

2. *Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.*

3. *Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 265.*

4. Al terzo comma dell’art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11”; dopo le parole “stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza” sono inserite le seguenti, “oltrechè dei professionisti abilitati ai sensi delle rispettive leggi,”

5b. Articolo 148 (Modifiche alla disciplina degli ISA)

L’articolo 148 introduce alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte alla valorizzazione l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente. La disposizione sposta inoltre i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile. La norma fornisce poi nuove indicazioni all’Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell’affidabilità fiscale del contribuente.

I negativi effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 che si sono riversati (*e che si riverseranno*) sui professionisti comporteranno delle conseguenze anche in termini di risultati “non congrui” derivanti dall’applicazione degli ISA almeno per gli anni 2020 e 2021.

In considerazione del fatto che il comma 6 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (*istitutivo degli ISA*) , prevedono che gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l’attività ovvero **non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa**, si propone di prevedere la sospensione dell’applicazione dei suddetti indici per gli anni 2020 e 2021, rinviando ad un decreto del MEF previsto dal comma 7 dell’art. 9-bis dl 24 aprile 2017, n. 50.

CAPO VI - Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura

Art. 228 “Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale”.

Al fine di consentire l’immediata operatività della Commissione di valutazione dell’impatto ambientale VIA-VAS viene soppresso il “Comitato tecnico istruttorio”, contemporaneamente si prevede, in sostituzione, di siglare intese con enti pubblici di ricerca quali ISPRA o CNR.

La previsione omette di risolvere un problema aperto da anni: quello della imperfetta formulazione dei soggetti che si possono (*rectius, debbono*) iscriversi al Registro dei Gestori ambientali.

Si rammenta che in materia si è registrato anche l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. S1062 del 29 luglio 2009, con la quale l’Antitrust aveva ritenuto ingiustificato, sotto il profilo concorrenziale, “...il rifiuto, da parte delle sezioni provinciali e regionali dell’albo dei gestori ambientali, di iscrivere nell’albo medesimo tutti quei professionisti che, in ragione della loro attività, effettuino operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi...”.

Pertanto con la proposta di riformulazione dell’art. 228 si propone dunque di introdurre nel *c.d.* “Codice dell’ambiente” “...*specifiche disposizioni basate su criteri maggiormente rispondenti ai principi concorrenziali.*” così come richiesto dall’Antitrust nel richiamato provvedimento n. S1062/2009 in modo tale da ricondere ad una disciplina unitaria la materia:

Art. 228

Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

1. *Al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, al*

medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132” sono aggiunte le seguenti “e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca”;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, le parole “e del Comitato tecnico istruttorio” sono soppresse;

d) al comma 5, al primo periodo le parole “e del Comitato tecnico istruttorio” sono soppresse e, al secondo periodo, le parole “e del Comitato” sono soppresse.

2. All’art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole “nei medesimi comuni”, inserire le seguenti: “Sono iscritti nell’albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, è sostituito dall’iscrizione nel relativo albo professionale. Per l’effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall’organo esponentiale della categoria professionale”.